



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

CENTRO STUDI GIURIDICI E SOCIALI “ALDO MARONGIU”

DDL di revisione costituzionale in tema di separazione della Magistratura in ordine dei giudici e ordine dei pubblici ministeri, di CSM e di istituzione di un’Alta corte disciplinare

Relazione

La proposta di ddl di riforma costituzionale riguarda gli artt. 104,105 e 106 della Costituzione con l’aggiunta degli artt. 105 bis e 105 ter.

La proposta parte dalla esigenza di armonizzare l’ordinamento della magistratura con le disposizioni dell’art. 111 Cost in materia di giusto processo.

La previsione di un Giudice terzo e imparziale, arbitro del contraddittorio, dell’applicazione delle regole processuali e dominus della decisione, impone la separazione ordinamentale del magistrato del pubblico ministero dal magistrato giudicante.

L’art. 104 viene, pertanto, modificato nella proposta con la espressa previsione della distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati del pubblico ministero, costituenti due ordini separati indipendenti da ogni potere.

I pubblici ministeri continueranno quindi ad essere magistrati e a godere delle garanzie di indipendenza proprie dei magistrati, ma apparterranno ad un ordine giudiziario distinto da quello dei giudici.

Coerentemente il secondo comma contempla distinti concorsi per l’accesso ai due ordini.

L’art. 105 modifica l’attuale CSM. Viene previsto un Consiglio Superiore della magistratura giudicante ed un Consiglio Superiore del pubblico ministero.

Entrambi hanno competenza su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni rispettivamente dei Giudici e dei magistrati del Pubblico Ministero (art. 105 bis).

Sono presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica, che pure nomina un terzo dei componenti, un altro terzo è nominato dal parlamento in seduta comune ed il restante terzo rispettivamente dai giudici e dai pubblici ministeri, mentre sono componenti di diritto, rispettivamente il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, un rappresentante dell’avvocatura, un rappresentante dell’università, e



rispettivamente un magistrato del pubblico ministero ed un magistrato giudicante eletti dai rispettivi consigli superiori.

L'art.105 bis, oltre a definire le attribuzioni dei due Consigli, prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, del quale vengono stabiliti compiti e funzioni, venga nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, in una terna proposta dal Consiglio Superiore del pubblico ministero.

Viene, inoltre, prevista (art. 105 ter) la istituzione dell'Alta Corte disciplinare con giurisdizione sui magistrati ordinari giudicanti e del pubblico ministero ed in grado di appello per gli avvocati.

I componenti, sette, sono eletti nel numero di cinque dal Consiglio Superiore dei magistrati giudicanti e di due dal Consiglio Superiore del pubblico ministero tra giudici costituzionali e delle alte magistrature a riposo.

La composizione dell'Alta Corte disciplinare in sede di giudice di appello per i procedimenti disciplinari degli avvocati è allargata a due rappresentanti dell'avvocatura scelti tra avvocati con almeno dieci anni di abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori.

Infine viene prevista la modifica dell'art. 106 che disciplina l'accesso alla magistratura. L'accesso è sempre a concorso seguito da tirocinio, finalizzato alla pratica professionale del magistrato.

La disposizione prevede pure concorsi riservati per talune categorie professionali (magistrati dell'altra funzione, appartenenti alle altre magistrature, avvocati, professori o ricercatori universitari e altri profili professionali o scientifici che saranno stabiliti con legge ordinaria) in modo da realizzare forme di accesso c.d. laterale utili a ventilare l'organico della magistratura con esperienze professionali e scientifiche diverse.

Allo stesso modo è prevista la possibilità di nomina agli uffici giudicanti e requirenti della Corte di Cassazione per meriti insigni, professori universitari e avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori con almeno quindici anni di servizio.

E' ammessa la possibilità di nomina anche elettiva, di giudici onorari.

** ** *

Sarà la legge ordinaria a stabilire il numero di componenti di ciascuno dei due consigli superiori, le norme di funzionamento e quant'altro.



Sempre con legge ordinaria dovranno essere disciplinati l'accesso ordinario alla magistratura, i concorsi riservati, la magistratura onoraria.

Sarà la legge ordinaria che dovrà modificare il vigente ordinamento giudiziario anche su carriere e progressione, valutazione delle professionalità, compiti dei consigli giudiziari, organico e organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

La modifica dell'ordinamento giudiziario, sia con riferimento alle discipline sopra indicate che con riferimento ad ogni altra materia disciplinata dalla importante legge, in ossequio ai nuovi principi proposti con il ddl di modifica della Costituzione, dovrebbe essere contenuta in una unica legge delega di riforma.

Roma, 23 ottobre 2009